

TRACCIA dell'intervento di Frida Tonizzo SUL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE alla Tavola rotonda "Sistemi in relazione:rafforzare le sinergie" del 29 novembre.

Premessa.

Ringrazio per questo invito, anche a nome delle associazioni rappresentate nel gruppo di lavoro che ha elaborato la bozza di delibera riguardante le Linee guida per i servizi sociali e sanitari. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 27- 4956 del 28 novembre 2012 .

Le criticità evidenziate dal gruppo di lavoro citato nella nota inviataci in preparazione di questa Tavola rotonda sia sul versante dei Servizi Socio assistenziali e sanitari sia su quello della giustizia minorile¹ sono condivisibili ed è necessario ed urgente che le Istituzioni coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze, si raccordino per affrontarle e risolverle.

Ringrazio per l'impegno assunto dai Promotori del Convegno a far partecipare alle future sessioni formative rappresentanti delle associazioni che operano in questo ambito e che svolgono nei confronti delle Istituzioni un ruolo di stimolo e proposta .

In questo breve intervento condiviso porto alcune considerazioni e proposte sul ruolo degli affidatari e sulle loro associazioni.

Il ruolo degli affidatari. Gli affidatari sono dei volontari che hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento; non vanno considerati come semplici utenti dei servizi: essi devono essere riconosciuti come interlocutori dagli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari, dai giudici minorili e, anche attraverso i gruppi e le associazioni cui aderiscono, dagli Amministratori (Sindaci, Assessori,ecc...). Ciò significa anche che gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati nello svolgimento del loro ruolo, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative sul bambino o sul ragazzo loro affidato: è con loro che lui vive!! Un significativo riconoscimento al riguardo è arrivato dalla recente legge n. 173/2015 con cui è stato finalmente affermato il diritto alla continuità degli affetti del minore affidato, ancora a volte disatteso dalle Istituzioni preposte: la legge, infatti, non si limita a prevedere che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, nel suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari, ma sottolinea anche la necessità di assicurare, *“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento”* con gli affidatari anche quando egli *“fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra*

¹ **“Criticità dei Servizi Sociali e Sanitari nel lavoro con i minori e con le famiglie** (pgg.4-5) da alcuni anni i Servizi avvertono e vivono un forte stato di disagio, dovuto all' accresciuta complessità del contesto sociale , a nuove forme di disagio e di “povertà” che in qualche modo li trova impreparati sugli interventi e e azioni professionali da mettere in campo, cui si aggiunge la contestuale drammatica riduzione di risorse economiche ed i cambiamenti degli assetti organizzativi istituzionali . I servizi sanitari a loro volta segnalano i cambiamenti che hanno interessato alcuni capisaldi della loro professione, tra cui il modo di fare diagnosi e pensare la cura.

Criticità nei rapporti con il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario (pgg.6-7) una delle principali criticità segnalate dai Servizi, attiene alla diffusa difficoltà di comprendere il senso di alcuni provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, (in particolare del Tribunale per i Minorenni) che sembrano in qualche modo essere in “controtendenza” rispetto a come fino a qualche anno prima si procedeva e di darne, di conseguenza, esecuzione. Più in generale i Servizi segnalano il proprio disorientamento poiché concetti “cardine” quali “ pregiudizio, abbandono, incapacità genitoriale” sembrano essere interpretati dai Tribunali in modo diverso dalla lettura ed interpretazione che da sempre ne danno i Servizi e sui quali da sempre sono abituati a confrontarsi.

famiglia". La stessa legge valorizza il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevedendo la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte nell'interesse del minore ed introducendo l'obbligo a pena la nullità del provvedimento, (e non più la facoltà), per i giudici minorili di convocare gli affidatari prima di decidere sul futuro dei minori. Viene inoltre previsto che il minore restato orfano di entrambe i genitori possa essere adottato con adozione in casi particolari da persone a lui unite da un preesistente rapporto stabile e duraturo "anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento"².

IL ruolo delle associazioni. Tre rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie hanno partecipato al Tavolo di lavoro istituito dalla Regione Piemonte che ha elaborato la bozza di delibera riguardante le Linee guida per i servizi sociali e sanitari. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 27-4956 del 28 novembre 2012. In questa bozza è stato anche delineato il nostro ruolo. Com'è noto ai sensi dell'art.5 comma 2 della L.184/83 e s.m.i., gli affidatari possono avvalersi, nel rapporto con i servizi, di un'associazione da loro scelta ed hanno la facoltà di farsi supportare dalla medesima nel percorso del passaggio del minore da loro accolto verso una diversa collocazione. In termini più generali, il ruolo delle associazioni può essere rilevante nella fase di sostegno, accompagnamento ed informazione delle famiglie affidatarie, in un rapporto di collaborazione e sinergia con i servizi, così come previsto dalla L.184/83 e s.m.i., che stabilisce che: "il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari". Nella suddetta bozza è previsto che un rappresentante dell'Associazione cui aderiscono gli affidatari può accompagnarli all'udienza dal Giudice, per essere ascoltati nel procedimento che riguarda il minore da loro accolto e nei loro rapporti con il Curatore ed il Tutore.

Vorremmo essere chiari: il nostro impegno prioritario è quello di tutelare il diritto alla continuità affettiva dei minori accolti (e non quello di utilizzare strumentalmente questa legge per appropriarsi un bambino...). L'ascolto e le eventuali memorie degli affidatari da parte dei giudici minorili sono finalizzate a documentare la vita quotidiana del bambino affidato, le sue relazioni con i componenti la famiglia affidataria, anche allargata (in particolare i figli degli affidatari possono dare un aiuto sovente insospettato , e insospettabile, nella riuscita dell'affido: attraverso la loro comunicazione "trasversale" comunicano messaggi, rassicurazioni, regole...), con la rete amicale, con gli insegnanti ed i compagni di scuola...; a descrivere le attività ricreative/sportive da lui praticate; a fornire notizie sui suoi rapporti con la famiglia d'origine (genitori ,fratelli e sorelle, nonni...); sulla frequenza degli incontri/ rientri, sui suoi comportamenti...

Riteniamo che la comunicazione diretta da parte degli affidatari di esperienze, fatti e sentimenti sia utile al giudice per comprendere in modo approfondito la situazione del minore , permettendogli una valutazione che tenga conto di tutti i diversi fattori e punti di vista.

² Per un approfondimento in merito rimando anche ai documenti del Tavolo nazionale affido in merito : "Una legge che mette al centro la tutela dei diritti dei minori affidati alla continuità affettiva. Prime riflessioni sulle modifiche introdotte l.173/2015 "Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" e la "Lettera alle famiglie affidatarie sul loro ascolto presso il Tribunale per i minorenni " disponibili sul sito: www.tavolonazionaleaffido.it

Questo ovviamente non va a sostituire il fondamentale ascolto del minore stesso previsto dalla normativa vigente da parte delle Autorità Giudiziarie, ma lo arricchisce con quello delle persone che con lui condividano la vita di tutti i giorni...

Ci fa piacere, in questa sede ringraziare il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l'opportunità dataci di uno scambio e un approfondimento su questi temi con i giudici togati ed onorari, organizzato per il prossimo 18 gennaio.

Sul versante dei Servizi in questa sede vorremmo ancora precisare che gli affidatari iniziano il percorso dell'affidamento con un atteggiamento fiducioso e collaborativo verso gli operatori dei servizi sociali e sanitari : sta agli operatori stessi confermare – coi fatti – la loro credibilità ed “ affidabilità” nel corso dell'affidamento e nel momento, molto delicato, della sua conclusione. Quando questo non avviene , gli affidamenti si trasformano in “*affibbiamenti*” con tutte le conseguenze negative che ne derivano e che possono portare alla interruzione dell'affido stesso.

L'affidamento presuppone un vero e profondo coinvolgimento affettivo: non si può certo sostenere (alcuni operatori e giudici ancora lo pensano) che gli affidatari devono mantenere un "distacco emotivo" nei confronti del bambino affidato: se l'affidamento funziona e dura nel tempo, si arriva ad amare gli affidati come figli. Ma questo non deve far dimenticare che i genitori esistono e non si può e non si deve negare il loro apporto: non bisogna cadere nella tentazione, a volte giustificata dalle richieste del bambino stesso, di assumere il ruolo di mamma e papà , a tutti gli effetti. Bisogna imparare e coesistere con i genitori d'origine nella mente e nel cuore del bambino accolto (Chi può dire che a un bambino può far male essere amato da più persone? Fa male invece se fra chi lo ama esistono competizioni e rivalità; se, di fatto, si mette il bambino di fronte a una scelta ,” O loro o noi ...”).

Sulle possibili conclusioni dell'affidamento è necessaria una precisazione, forse ovvia: un affidamento non può essere giudicato riuscito o no in base alla durata e al rientro o meno del bambino nella sua famiglia d'origine: un buon affidamento è tale se risponde alle reali esigenze del bambino e della sua famiglia, quando lo aiuta a mantenere e, se possibile, a rinforzare i legami del bambino con la famiglia d'origine, LEGAMI PER CRESCERE...Ciò che maggiormente preoccupa gli affidatari non è tanto il distacco, quanto la possibilità di un rientro "forzato", che si può verificare quando viene deciso da operatori o magistrati che non conoscono a sufficienza la situazione complessiva e che non programmano un reiserimento graduale e psicologicamente non traumatico.

Ci sono poi casi in cui il genitore, essendo solo, non ce la fa ad occuparsi adeguatamente dei figli, anche se i legami affettivi sono considerati importanti. A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi per anni, ma non devono essere confusi con le adozioni: sono situazioni che vanno periodicamente verificate ed il mero criterio temporale non può essere assunto come parametro per decidere rientri dannosi per i bambini o gli adolescenti³. Dobbiamo però ribadire con forza che, se i minori accolti sono in presumibile stato di adottabilità (**non chiamiamolo abbandono!**) devono essere tempestivamente segnalati e, se ce ne sono gli estremi, dichiarati adottabili ed adottati , riconoscendo loro la loro situazione di FIGLIO.

Concludo con un appello a tutte le Istituzioni presenti: amministratori, operatori, giudici minorili :bisogna fare presto (e bene...), il più velocemente possibile, altrimenti restano nei bambini cicatrici difficilmente cancellabili: i tempi dei bambini non sono gli stessi dei tempi degli adulti! Per questo siamo disponibili a dare il nostro contributo nella elaborazione di percorsi che portino a concordare

³ Per un approfondimento in merito si rimanda al documento del Tavolo già citato sugli affidamenti di lunga durata (www.tavolonazionaleaffido.it)

fra le Istituzioni interessate (Autorità giudiziarie minorili, Regione ed Enti Gestori e ASL) modalità di collaborazione rispettose dei reciproci ruoli e finalizzate a fornire da parte dei Servizi socio assistenziali e Sanitari (compresi CPA e SERT) la documentazione necessaria per la valutazione delle situazioni segnalate e per la tempestiva assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei giudici. Richiamiamo al riguardo l'attenzione sulla eccessiva lunghezza dei procedimenti anche determinati dai ritardi nell'invio alle Autorità Giudiziarie da parte dei Servizi interessati delle segnalazioni dei minori (ex art. 9), delle relazione di aggiornamento degli affidamenti (ex art. 4, comma 3 della l. n.184/1983 e s.m.), dai tempi molto dilatati delle C.T.U., le Consulenze Tecniche d'Ufficio , dai ritardi nel deposito delle sentenze...

Ancora adesso troppi bambini crescono aspettando per anni che si definisca il loro destino, senza riferimenti affettivi significativi, anzi a volte in completa solitudine, subendo loro le conseguenze della superficialità e delle inadempienze di quanti sono tenuti ad attivarsi per la loro tutela. Bisogna invece che al più presto sia assicurato al bambino il diritto di avere una famiglia.

